

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Sig.ra cod. id. AHBGH - Ex dipendente a tempo indeterminato, cessata dal servizio dal

01/08/2025. Corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute.

Atto non soggetto a pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs.vo n.196/2003 e s.m.e i.

AREA GESTIONE PERSONALE - U.O.S. Trattamento giuridico, economico e previdenziale

Con riferimento all'oggetto, il Direttore dell'Area Gestione del Personale, Dr.ssa Caterina Diodicibus, sulla base dell'istruttoria a cura del Funzionario Istruttore, Dr. Giuseppe Ciccarese, e della relazione del Dirigente Amministrativo Responsabile dell'U.O.S. "Trattamento giuridico, economico e previdenziale", Dr.ssa Adriana Carrozzo, dispone quanto segue.


RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 2661 del 29/07/2025 – Presa d'atto dell'estratto del Verbale Mod. BL/S-N. 000682312025072208275299 del 22/07/2025, redatto dalla Commissione Medica di Verifica per i Dipendenti Pubblici di Bari, relativo alla cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 55-octies del D.Lgs. 165/2001, con decorrenza 01/08/2025.

LETTO l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012, che statuisce: "8.Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile";

LETTA, altresì, la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica 0040033/8.10.2012, che fra l'altro, testualmente recita, con riferimento alla suddetta disposizione:"(...) Le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano, invece, vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto, ragionamento non sembrerebbe pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall'articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorché già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione. Tale interpretazione è in linea con i principi di derivazione comunitaria in materia ed è stata accolta dalla giurisprudenza (...).

CONSIDERATO quanto segue:

• a decorrere dal 05.05.2025 e sino alla data di cessazione dal servizio (31.07.2025), il dipendente cod. id AHBGH, è stato assente per malattia in maniera continuativa;



- le assenze per malattia, non hanno raggiunto il limite dei 18 mesi del periodo di comporto attesa, anche, la presenza di certificazioni mediche per grave patologia;
- alla stessa data di cessazione dal servizio la stessa ex dipendente poteva vantare un residuo ferie maturate e non godute pari a gg. 46, afferenti anche ad anni antecedenti a quelli in cui si sono verificate le continuative assenze per malattia;
- a seguito degli accertamenti effettuati e per quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari, la dipendente cod. id. AHBGH non ha potuto usufruire, per cause indipendenti dalla volontà della stessa, di gg. 26 per l'anno 2024, di giorni 20 per l'anno 2025 e la stessa vantava un credito orario di 29 ore.

RITENUTO che ricorrano le condizioni per poter liquidare e pagare all'ex dipendente Sig.ra (...) cod. id AHBGH la somma di € 3.918,64, al lordo delle trattenute di legge, a titolo di compenso sostitutivo delle ferie non godute – Art. 49 comma 11 del CCNL 02/11/2022 del Comparto Sanità - per complessivi gg. 46 nonché 29 ore di credito orario, come dagli schemi di seguito riportati:

Profilo Professionale: Operatore Socio Sanitario		2024
Stipendio Tabellare	€	1.675,45
Indennità Qual. Prof.le	€	9,55
Vacanza contrattuale	€	8,43
Vacanza contrattuale 2024	€	56,48
Indennità tutela del malato e prom. della salute	€	35,46
Totale Mensile	€	1.785,37
Ferie non godute anno 2024 gg. 26		€ 2197,38

Profilo Professionale: Operatore Socio Sanitario		2025
Stipendio Tabellare	€	1.675,45
Indennità Qual. Prof.le	€	9,55
Vacanza contrattuale	€	8,43
Vacanza contrattuale 2024	€	56,48
Vacanza contrattuale 2025	€	16,75
Indennità tutela del malato e prom. della salute	€	35,46
Totale Mensile	€	1.802,12
Ferie non godute anno 2025 gg. 20	€	1.386,25

Profilo Professionale: Operatore Socio Sanitario		CREDITO ORARIO
Stipendio Tabellare	€	1.675,45
Indennità Qual. Prof.le	€	9,55
Vacanza contrattuale	€	8,43
Vacanza contrattuale 2024	€	56,48
Vacanza contrattuale 2025	€	16,75
Indennità tutela del malato e prom. della salute	€	35,46
Totale Mensile	€	1.802,12
CREDITO ORARIO ANNO 2025 (29 ore)		€ 335,01



DICHIARATO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio aziendale.

RICHIAMATA la deliberazione n. 243 del 15.05.2014, del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 "Approvazione delle Linee Guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore generale e delle determinazioni dei Dirigenti".

TANTO PREMESSO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio:
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Funzionario Istruttore Dr. Giuseppe Ciccarese

Il Dirigente Amministrativo

U.O.S. Trattamento Giuridico Dr.ssa Adriana Carrozzo

Economico e Previdenziale

Il Direttore Area Gestione del Personale Dr.ssa Caterina Diodicibus

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'Area Gestione del Personale Dr.ssa Caterina Diodicibus;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante:

- di liquidare e corrispondere alla Sig.ra (...) – cod. id. AHBGH, già dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda e cessata dal servizio per "inidoneità permanente ed assoluta al servizio ed a proficuo lavoro" con decorrenza 01.08.2025 – la somma lorda complessiva di € 3.918,64, a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute;



- di imputare la suddetta somma come di seguito specificata:
 - ✓ € 1.386,25 (ferie maturate e non godute anno 2025) sul Conto 727.105.00070; (ferie maturate e non godute del Comparto Ruolo Tecnico T.I.), Bilancio anno 2025, Centro di costo 1.5.1.99.01.01;
 - ✓ € 2.197,38 (ferie maturate e non godute anno 2024) sul Conto 757.100.00045; (ferie maturate e non godute del Comparto Ruolo Tecnico T.I.), Bilancio anno 2025, Centro di costo 1.5.1.99.01.01;
 - ✓ € 335,01 (credito orario anno 2025) sul Conto 727.105.00065; (altre competenze extra fondo del Comparto Ruolo Tecnico T.I.), Bilancio anno 2025, Centro di costo 1.5.1.99.01.01;
- dare atto che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio aziendale;
- notificare il presente atto all'interessato;
- inviare la presente Deliberazione all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie.

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.